

Oggetto: Domanda fida pascolo anno 2022

Il sottoscritto _____ nato a _____ ()

il _____ residente a _____ ()

via/P.zza _____ n.° _____ C.F. _____

di professione _____, tel. _____

e.mail _____

PEC _____

Visto il bando n° 1/2022 a firma del Presidente di codesto Ente, rivolge la presente domanda per essere autorizzato a condurre al pascolo i propri seguenti capi di bestiame alle tariffe seguenti dal 25 Aprile al 29 Settembre 2022:

- | | |
|---|----------|
| a- BOVINI ADULTI (MANZE e VACCHE) ; | € 55,00; |
| b- VITELLE DA 6 MESI DI ETA' FINO A 1 ANNO; | € 32,00; |
| c- EQUINI (SOLO FEMMINE); | € 70,00; |
| d- PULEDRE (DA 6 MESI FINO A 1 ANNO DI ETA'); | € 42,00; |
| e- PONI (SOLO FEMMINE oltre a 6 mesi di età); | € 32,00; |

A tal proposito dichiara di condurre al pascolo i seguenti capi di proprietà:

- BOVINI ADULTI (MANZE E BUOI) N. _____;

- VITELLE E/O PULEDRE N. _____;

- CAVALLE N. _____;

- PONI N. _____,

Al riguardo, consapevole delle responsabilità cui si incorre per dichiarazioni false e/o mendaci, previsto dal codice penale

DICHIARA

di aver letto, compreso e accettato il Regolamento di fida pascolo vigente e in particolare di conoscere le prescrizioni di cui agli artt. 3, 4, 5, 6 e 7 del Regolamento di Fida Pascolo e gli artt. 636, 637 e 672 del C.P. qui di seguito riportati.

REGOLAMENTO FIDA PASCOLO:

Art. 3

Lotti dei terreni Demaniali civici per uso pascolo

- 1) I terreni ad uso civico di pascolo siti nel territorio del Comune di Capena sono quelli che annualmente vengono indicati in apposita cartografia predisposta dall'Ente in località "Macchie". Ogni allevatore potrà iscrivere al pascolo non più n. 4 capi bovini femmine e non più di n. 2 capi equidi femmine. Nell'area destinata al pascolo bovino/equino non è consentito l'ingresso di altre specie animali.
- 2) Il pascolo di animali diversi da bovini ed equidi è vietato. La presenza di animali diversi da quelli dichiarati dagli allevatori sarà denunciata alle Autorità competenti in ottemperanza alla normativa di settore e alle leggi penali.
- 3) Il criterio di cui al comma 1 viene reiterato fino all'assegnazione completa delle UBA disponibili.

Art. 4

Concessioni di pascolo

La superficie pascolativa oggetto di concessione di norma va dal 25 aprile al 29 settembre di ogni anno.

L'Ente si riserva, ogni anno con propria delibera, di valutare l'apertura di un pascolo per il periodo invernale.

Art. 5

Requisiti soggettivi e criteri di priorità per la concessione in fida pascolo

1) I cittadini residenti nel Comune di Capena e gli imprenditori agricoli esercenti l'allevamento o loro aggregazioni secondo le vigenti normative, che detengano un codice di stalla da almeno cinque anni con centro aziendale sul territorio del Comune di Capena, hanno diritto a presentare istanza di concessione in fida pascolo dei terreni messi a disposizione dal *Concedente* ogni anno solare secondo le modalità e i tempi previsti nell'avviso pubblico annuale.

2) Per il soddisfacimento delle singole istanze, nell'ambito di ciascuna precedenza assoluta sopra menzionata, si terranno in conto i seguenti parametri posti in ordine di priorità:

- Imprenditore già concessionario nel periodo precedente;

- Imprenditore agricolo a titolo principale e/o coltivatore diretto entro il 40° anno di età, residente da almeno cinque anni;

- Imprenditore agricolo a titolo principale entro il 40° anno di età che chiede la concessione per aderire al metodo di produzione biologico e/o per preservare razze di interesse autoctono e/o per conseguire prodotti agroalimentari tradizionali o tipici secondo le definizioni delle vigenti normative in materia di qualità dei prodotti agroalimentari;

A parità di altre condizioni, qualora le domande superino il numero di capi a disposizione, si terrà conto della data di acquisizione al protocollo dell'istanza.

Art. 6

Tassa di fida pascolo

- 1) Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 4 c.4 della L.1766/1927, con propria deliberazione, determinerà preventivamente all'assegnazione, le tariffe della tassa di fida pascolo annuale dei terreni concedibili nella misura espressa in €/UBA da rapportarsi al carico ammissibile relativo alla superficie complessivamente a fida annuale.
- 2) La tassa annua di fida di pascolo dovrà essere versata nelle casse dell'ente o mediante B.P. ovvero presso la Banca tesoriere dell'Ente a mezzo di regolari ordini di incasso.
- 3) L'Ente procede alla formazione di ruolo "Tassa di fida pascolo" indicante il nome, cognome del proprietario, gli animali inviati al pascolo, divisi per ciascuna specie, la tassa dovuta per ciascun animale e la somma complessiva da corrispondere.
- 4) Il godimento del diritto di pascolo è subordinato al pagamento delle tariffe, così come stabilite dal Consiglio di Amministrazione. Le somme derivanti dalla tassa di fida pascolo, così definite, saranno utilizzate dall'Ente per le necessità di gestione, ovvero a copertura delle spese per la manutenzione, la custodia, l'informazione e apprestamento di servizi collettivi indispensabili per la fruizione dei beni soggetti a diritto di uso civico.
- 5) Il Consiglio di Amministrazione può stipulare una polizza assicurativa a tutela del pascolo. Il premio di tale polizza sarà suddiviso tra gli utenti, in proporzione agli animali tenuti.

Art. 7

Obblighi

- 1) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per la prevenzione degli incendi e la tutela delle giovani specie arboree presenti nel territorio concesso in fida pascolo.
- 2) Il concessionario è obbligato ad adottare misure per prevenire fenomeni di squilibrio locale nella utilizzazione dei pascoli, soprattutto legate all'attuazione di tecniche di pascolamento ma anche ad interventi diretti in grado di evitare l'insorgere di fenomeni legati al sovraccarico degli animali, ancorché la non utilizzazione, tutte situazioni di non equilibrio che possono modificare radicalmente la vegetazione ed il suolo.
- 3) Non è ammesso introdurre al pascolo animali non identificati e tenuti in violazione delle disposizioni di polizia veterinaria.
- 4) Il concessionario è obbligato, salva specifica autorizzazione, al rispetto di tutte le norme regolamentari emanate ai sensi della L.R. n. 39/2002 "Norme in materia di gestione delle risorse forestali" e contemplate nel relativo Regolamento del 18 aprile 2005, n. 7.
- 5) L'esercizio del pascolo sui demani collettivi va esercitato secondo le seguenti modalità:
 - a) Titolarità di apposita concessione da parte dell'Ente collettivo.
 - b) Vigilanza continua degli animali da parte del proprietario o dell'affidatario.
 - c) Eseguire tutte le misure di profilassi richieste dalle competenti Autorità, nel caso in cui durante il periodo di fida, dovessero verificarsi malattie infettive o contagiose per il bestiame.
 - d) Manutenzione ordinaria della viabilità e dei manufatti per l'approvvigionamento idrico.
 - e) Usare ogni accortezza per le opere esistenti nei pascoli; in caso di danneggiamento i proprietari del bestiame saranno solidamente responsabili dei danni arrecati.
 - f) Non potrà essere effettuato alcun intervento senza la preventiva autorizzazione dell'ente concedente.

CODICE PENALE:

Art. 636 - Chiunque introduce o abbandona animali in gregge o in mandria nel fondo altrui è punito con la multa da euro 10 a euro 103.

Se l'introduzione o l'abbandono di animali, anche non raccolti in gregge o in mandria, avviene per farli pascolare nel fondo altrui, la pena è della reclusione fino a un anno o della multa da euro 20 a euro 206.

Qualora il pascolo avvenga, ovvero dalla introduzione o dall'abbandono degli animali il fondo sia stato danneggiato, il colpevole è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Art. 637 - Chiunque senza necessità entra nel fondo altrui recinto da fosso, da siepe viva o da un altro stabile riparo è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 103.

Art. 672 - Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

1) chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l'incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2) chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l'incolumità delle persone.

Per quanto sopra il sottoscritto concede a codesto Ente la più ampia liberatoria di agire secondo le prerogative e diritti stabiliti dalle leggi in materia e dai propri regolamenti e Statuto, ed accetta l'eventuale applicazione di tutte le sanzioni e penali previste dai regolamenti dell'Ente stesso, in caso di violazione della normativa predetta.

In fede
